

LA GIUNTA

Premesso che:

- lo stadio comunale “Fratelli Paschiero” viene attualmente gestito e mantenuto da parte del Comune di Cuneo ed utilizzato, per le competizioni calcistiche, pressoché unicamente dalla prima squadra cittadina, mentre lo sfruttamento della cartellonistica a fini pubblicitari è stato affidata in concessione alla Milano Pubblicità s.r.l., verso un corrispettivo fisso annuale di Euro 10.000,00;
- il rendiconto della gestione è inevitabilmente passivo, poiché la struttura del complesso e le caratteristiche del campo di calcio escludono utilizzi diversi dalla disputa delle partite di campionato e le tariffe applicate all’Associazione Calcio Cuneo 1905 s.r.l., per ogni singola giornata di utilizzo, non possono costituire un gettito sufficiente a raggiungere il pareggio;
- un impianto sportivo di tal genere non può oggettivamente intendersi di natura imprenditoriale, poiché la delicatezza di un campo di calcio destinato a dispute di campionato, non consente utilizzi diversi e frequenti;
- l’unico gestore, alternativo al Comune, può essere la squadra calcistica cittadina, che dalla conduzione del complesso può ottenere alcune sinergie di esercizio e ottimizzarne la fruizione;

Atteso che l’ “Associazione Calcio Cuneo 1905 s.r.l.” proprietaria della prima squadra di calcio cittadina, richiedendo al Comune di Cuneo una rivisitazione dei reciproci rapporti, si è dichiarata disponibile ad assumere in gestione lo stadio comunale “Fratelli Paschiero”;

Atteso inoltre che l’affidamento in diritto di uso del complesso sportivo alla Società da parte del Comune, con oneri di manutenzione ordinaria a carico del primo e di manutenzione straordinaria a carico del secondo, per un canone contenuto e con il corollario di un diritto di fruizione per esigenze del Comune, rappresenta un equo bilanciamento dei rispettivi interessi;

Riconosciuto che un’equilibrata ipotesi di gestione del campo di calcio non può prescindere dall’utilizzo della cartellonistica a fini pubblicitari;

Rilevato che detta condizione può verificarsi in considerazione del fatto che la ditta Milano Pubblicità s.r.l. in data 23 luglio c.a. ha dichiarato “di voler risolvere per mutuo consenso” il contratto in esclusiva della gestione della pubblicità all’interno dello stadio “F.lli Paschiero” e dello sferisterio comunale;

Ritenuto che l’impostazione dei rapporti tra Comune e Società nei termini suddetti rappresenti una razionale gestione dello stadio, un rilevante ausilio per la squadra di calcio cittadina ed un opportuno intervento a sostegno dello sport da parte del Comune, senza gravare sulle casse comunali;

Visto il regolamento comunale di uso e gestione degli impianti sportivi comunali;

Visto l’art. 37 bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gabinetto del Sindaco, dr. Renato Ariaudo, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di affidare in uso all' "Associazione Calcio Cuneo 1905 s.r.l." l'intero complesso dello stadio comunale "Fratelli Paschiero" in Cuneo, fino alla data del 30 giugno 2011, alle condizioni tutte ricomprese nello schema di contratto che – composto di 13 articoli – viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di risolvere – per mutuo consenso – il contratto intercorrente tra il Comune di Cuneo e la "Milano pubblicità s.r.l.", relativo alla concessione dell'esercizio in esclusiva della pubblicità all'interno dello stadio "F.lli Paschiero" e dello sferisterio comunale a far data dal 23 luglio 2008, dando mandato al Dirigente competente di notificare alla Società conferma dell'accordo condizionatamente stipulato;
3. di dare mandato al Dirigente del settore Gabinetto del Sindaco – dr. Renato Ariaudo – di sottoscrivere il contratto nei termini di cui alla presente deliberazione e relativo allegato, con facoltà di apportare minime modifiche di natura formale;
4. di dare atto che responsabile del procedimento inerente la presente deliberazione è la dr.ssa Alessandra Vigna Taglianti, istruttore direttivo del servizio sport.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.